



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7642 del 2021, proposto da Imis S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Gimigliano, Alessandro Palasciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Sdanganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro (sezione prima), n. 1402/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2021 il consigliere Giuseppe Rotondo e uditi per le parti gli avvocati Massimo Gimigliano, Alessandro Palasciano e Antonello Sdanganelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. La questione controversa involge la monetizzazione delle opere di urbanizzazione operata dal Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio nell'ambito di una convenzione di lottizzazione stipulata con la società IMIS, odierna appellante.

2. La società contestava le modalità di calcolo della monetizzazione e adiva il Tar per la Calabria con ricorso RG 1465/2009. Con sentenza n. 1078 del 2011, il Tar respingeva il gravame.

3. La società appellava la sentenza con ricorso RG 9224/2011.

4. Nel more della proposizione dell'appello, il Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio – con ricorso RG 2111 / 2015 - si rivolgeva al Tar per la Calabria per ottenere la condanna della Imis s.r.l. al pagamento di €1.247.009,16 oltre interessi, asseritamente dovutigli per l'avvenuto esercizio della facoltà, stabilita nella convenzione urbanistica stipulata nel 2001, di sostituire la cessione delle aree destinate a standard dal piano di lottizzazione in località Taverna con la loro "monetizzazione" e quantificati nella relazione redatta dall'ufficio tecnico comunale in data 6 luglio 2009. La IMIS non si costituiva.

5. Intanto, veniva definito il giudizio di appello sul ricorso n. 9224/2011. La Sezione, con sentenza nr. 2084/2019, accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla IMIS sulla sentenza 1078/2011.

In prossimità della udienza pubblica per la decisione del ricorso al Tar n. 2111/2015, il Comune precisava che "in esito a giudizio introdotto dalla parte privata e definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2084/2019, ha provveduto a rideterminare le somme dovute dal lottizzante in € 1.163.212,16 con atto n.

38/2021, comunicato alla controparte a mezzo pec, recependo la stima peritale dell'ing. Lagadari redatta secondo quanto indicato dalla predetta sentenza”.

6. Il Tar, con sentenza n. 1402/2021 del 07/07/2021, prendeva atto della sentenza del C.d.S. n. 208472019, e di “quanto già affermato dal Giudice di appello a definizione del contenzioso promosso dalla società Imis, vale dire che legittimo è stato l'esercizio da parte dell'ente locale della facoltà di monetizzazione e che la precedente dovuta quantificazione da parte del Comune era erronea nella sola parte in cui era stato illegittimamente richiesto il controvalore delle aree destinate a parcheggio nella misura corrispondente agli *standards*”; dopo di che, considerato che con la determina sopravvenuta n. 38/2021 il Comune aveva proceduto a “nuova determinazione dell'importo dovuto dalla Imis s.r.l. secondo la stima redatta dall'ing. Lagadari (...); che risultava già accertato dal precedente giudicato il diritto alla monetizzazione; che il Comune di Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio aveva rideterminato l'importo secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato con nuovo atto, accoglieva la domanda per tale ridotta somma (€ 1.163.212,16) oltre interessi legali dal 24 luglio 2009.

6. Appella la sentenza la società IMIS sul rilievo che (i) al momento in cui il Consiglio di Stato ha emanato la sentenza nr. 2084/2019, il ricorso RG 2111/2015 era già stato avviato (appunto nell'anno 2015) dal Comune dinanzi al TAR Calabria ed era ancora pendente (litispendenza non rilevata dal Tar); (ii) il Comune, per il tramite del Dirigente dell'Area Tecnica avrebbe emanato la determina nr. 38 del 14 aprile 2021, consapevole che la sentenza nr. 2084/2019 del Consiglio di Stato non fosse esecutiva di per sé, bensì necessitava di una nuova quantificazione relativa alla cd. “monetizzazione; (iii) la IMIS srl, ignara del giudizio pendente dinanzi al TAR Calabria RG 2111/2015 (dove non si era, appunto, costituita) ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la determina suddetta dando vita al separato giudizio RG 6005/2021, sul presupposto che vi sarebbe stata da parte del Comune una errata ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato nr. 2084/2019.

7. La società appellante lamenta

- vulnus al contraddittorio processuale per difetto di notificazione dell'atto da notificare;
- la sentenza appellata (n. 1402/2021, decisoria del ricorso nrg 211/2015), ha posto a fondamento della legittimità del ricalcolo della somma (dovuta a titolo di monetizzazione delle opere di urbanizzazione) la determina dirigenziale n. 38 del 14 aprile 2021 - adottata dal Comune nel corso del giudizio di primo grado per dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2084/2019: atto questo che, tuttavia, è stato impugnato dalla società IMIS srl con ric. nrg 6005/2021, in sede di ottemperanza al giudicato formatosi sulla predetta sentenza, con udienza calendarizzata per il 18 novembre 2021;
- violazione della "litispendenza" (la lite è già pendente dinanzi al g.a. e non poteva formare oggetto di un altro giudizio vertente sullo stesso oggetto);
- illegittimità della determina n. 38/2021, con la quale il Comune non avrebbe dato corretta esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2084/2021.

8. Si è costituito il Comune.

9. Le parti hanno depositato documenti e memorie.

10. Parte appellante ha anche chiesto, con apposita istanza, la sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

10.a. La domanda cautelare è stata chiamata alla camera di consiglio odierna per la trattazione unitaria con il merito, al quale, pertanto, essa viene abbinata per la contestuale, unica decisione.

11. All'udienza del 18 novembre 2021, l'appello è stato trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

12. L'appello è infondato.

13. Con il primo motivo, la Società lamenta violazione del principio del contraddittorio, nullità della notificazione del ricorso n. 2111/2015 R.G., proposto dinanzi al T.A.R. per la Calabria).

13.a. Il motivo è infondato.

13.b. Ai sensi dell'articolo 145 c.p.c., la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

13.c. La stessa norma consente che la notificazione possa anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

13.d. A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 263 del 2005 cit. è, infatti, oggi prevista la possibilità (non solo) di notificare al portiere dello stabile dove la persona giuridica ha sede: ciò al precipuo scopo di rendere più agevole la notificazione e di evitare che il destinatario la impedisca con manovre defatigatorie bensì, anche di provvedere alla notificazione ex artt. 138, 139 e 141 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l'ente ove nell'atto da notificare ne siano indicati qualità, residenza, domicilio e dimora abituale, ciò sempre al precipuo scopo di consentire (questa la ragionevole ratio della legge) che vada a buon fine più facilmente la notificazione.

13.e. Nel regime precedente tale eventualità era subordinata all'impossibilità di effettuare la notifica alla sede dell'ente.

14. Orbene, dalla versata documentazione si è potuto evincere che l'atto notificando (e non la relata) possedeva gli elementi identificativi della qualità del soggetto, nonché residenza, domicilio, dimora abituale di cui all'art.145 c.p.c.

14.a. L'Ente aveva richiesto la notifica, ex art.145, c.p.c., presso la sede sociale della società sita in Catanzaro, viale de Filippis 298.

L'Ufficiale Giudiziario, recatosi in data 19 ottobre 2015, non ha rinvenuto alcun soggetto addetto a ricevere l'atto.

In data 13 novembre 2015, il Comune ha provveduto alla notifica del ricorso presso l'abitazione dell'ing. P.S., a mani proprie, legale rappresentante in carica della Imis, "tale risultante dalla visura catastale dell'epoca" del quale, nella relata di notifica,

sono stati riportati i dati riguardanti il suo stato anagrafico e di rappresentanza della società.

15. Da qui, l'infondatezza del motivo di appello, stante la corretta statuizione su punto del Tar.

16. Con il secondo motivo di appello, la Società lamenta la violazione del principio "ne bis in idem".

16.a. La censura riposa sull'assunto per cui al "momento della notifica e del deposito del ricorso introduttivo da parte del Comune di Sant'Andrea sullo Ionio, nel 2015, già pendeva il giudizio dinanzi al TAR Calabria (ricorso n. 1465/2009 R.G.), la cui sentenza nr.1078/2011 era stata impugnata davanti al Consiglio di Stato (RG 9224/2011) e aveva a oggetto sempre ("stessa causa", ex art. 39 c.p.c.) l'impugnazione delle delibere del Comune di S. Andrea Apostolo Jonio relative alla <monetizzazione> *de qua*.

16.b. Il motivo è infondato.

16.c. Il principio del *ne bis in idem* opera, con forza preclusiva, tra giudicati, esponendo le pronunce al giudizio revocatorio alla sussistenza dei relativi presupposti.

La pendenza di più gravami sulla medesima vicenda, se è vero che comporta, a norma dell'art. 39 c.p.c., la litispendenza, con l'effetto di implicare la cancellazione della causa dal ruolo, non per questo determina, in assenza di specifica sanzione, un motivo di nullità della sentenza, la quale, se del caso, resterebbe esposta al giudizio di revocazione per contrasto tra giudicati.

17. Quanto al merito del gravame (terzo e quarto motivo di doglianza), deve rilevarsi che il Comune ha proceduto alla rideterminazione della monetizzazione con la determinazione dirigenziale 14 aprile 2021, n. 38, adottata in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2084/2021.

17.a. La suddetta determinazione è stata scrutinata e riscontrata legittima dalla Sezione con sentenza resa sul ricorso per ottemperanza n.r.g. 6005/2021 definito in

pari data odierna.

17.b. Ragion per cui, cadono tutte le doglianze, quivi articolate, per vizi propri della determinazione n. 38/2021 nonché per vizi derivati dalla esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione n. 02084/2021, quest'ultimi rivelatisi infondati all'esito del giudizio di ottemperanza sul ricorso n.r.g. 6005/2021.

18. In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto.

19. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società IMIS a r.l. al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe Rotondo**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Giovagnoli**

## IL SEGRETARIO